Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Lunedì, 11 giugno** — **Numero 136**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: **semestre** L. **17**: **trimestre** L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } **per ogni linea o spazio di linea**
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto *n. 922 che proroga al 20 giugno 1917 l'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati.*
Decreto legge Luogotenenziale *n. 895, col quale è prorogato al 31 luglio 1918 il termine stabilito dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, sull'istruzione superiore.*
Decreto Luogotenenziale *n. 870 col quale è modificato il regolamento delle ricevitorie postelegrafiche approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936.*
Decreto Luogotenenziale *n. 879 contenente norme circa la costituzione e la ripartizione di un fondo comune fra i notari di ciascun collegio.*
Decreto Luogotenenziale *n. 882 concernente la liquidazione triennale delle retribuzioni dei ricevitori postali-telegrafici.*
Relazioni e decreti Luogotenenziali *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Portoferraio (Livorno), Sassari, Ascoli Satriano (Foggia), Campobello di Mazzara (Trapani).*
Decreto Ministeriale *che stabilisce il compenso di navigazione spettante alle navi mercantili nazionali.*
Decreto Ministeriale *che stabilisce il premio di navigazione spettante alle navi mercantili nazionali.*

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimenti di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione*** — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: ***Media dei cambi.***

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati, è prorogata al giorno 20 giugno 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 895 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795);

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794;

Visti i decreti-legge 24 giugno 1915, n. 1247, e 1° giugno 1916, n. 780;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla

istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), già prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, e con i decreti legge 24 giugno 1915, n. 1247, e 1° giugno 1916, n. 780, è prorogato al 31 luglio 1918.

Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario, di cui agli articoli 34 e 35 della sopraindicata legge, tuttora esistenti, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta, e potrà provvedersi alla sostituzione nei casi che taluno di essi rimanga scoperto.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni mantenute dalla legge 19 luglio 1914, n. 794, con le modificazioni da quella introdotte.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica nell'esercizio 1917-918 in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 870 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 18 e 70 del regolamento speciale per il personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche e per gli agenti rurali approvato con R. decreto in data 22 dicembre 1910, n. 936, e modificato coi RR. decreti 30 giugno 1912, n. 837, 11 luglio 1913, n. 1317, e 8 novembre 1914, n. 1273;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la retribuzione di qualche ricevitoria di specialissima importanza in misura superiore al massimo di L. 15.000 di cui allo art. 18 sopra citato e senza le restrizioni di cui al successivo art. 70;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, su parere del Consiglio di amministrazione, potrà, a decorrere dal 1° luglio 1917, fissare la retribuzione delle ricevitorie postali e telegrafiche in somma superiore al massimo di L. 15.000 di cui all'art. 18 del vigente regolamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali e senza le restrizioni di cui al successivo art. 70. In tali casi però la retribuzione dei ricevitori non potrà essere superiore a L. 25.000 annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — FERA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 879 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I notari iscritti nel ruolo dei notari esercenti presso ciascun Collegio e che si trovano nell'effettivo esercizio dell'ufficio, debbono contribuire alla costituzione di un fondo comune nei modi ed agli effetti indicati negli articoli seguenti.

Il detto fondo è amministrato dal Consiglio notarile, e l'esazione dei contributi ad esso devoluti è fatta dal tesoriere del Consiglio medesimo.

Art. 2.

Gli onorari superiori alle lire dieci, spettanti ai notari secondo la tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli atti da essi ricevuti, sono aumentati del 15 0[0, e tale aumento è per intero devoluto al fondo comune indicato nell'articolo precedente.

Le corrispondenti tasse, dovute agli archivi nota-

rili, continueranno tuttavia ad essere liquidate sulla misura degli onorari stabiliti nella detta tariffa.

Art. 3.

Il fondo comune anzidetto è costituito:

a) dal 20 0[0 su tutti gli onorari liquidati secondo la su menzionata tariffa per gli atti annotati nei due repertori degli atti tra vivi e di ultima volontà e per le copie ad uso degli uffici del registro;

b) dall'aumento del 15 0[0 sugli onorari dei notari, stabilito col precedente art. 2;

c) dall'importo delle pene pecuniarie sancite nell'art. 4.

Per il controllo e l'accertamento dei contributi suindicati alle lettere a) e b), il Consiglio notarile potrà, a mezzo di uno dei suoi componenti appositamente delegato, ispezionare nell'archivio notarile le copie degli annotamenti mensili nei repertori, presentate dai notari.

Art. 4.

I suindicati contributi per la costituzione del fondo comune dovranno essere versati mese per mese da ogni notaro, e non più tardi del giorno 26 di ogni mese, nella cassa del Consiglio notarile.

Il notaro che nel termine stabilito non eseguisce in tutto od in parte, o ritarda il versamento dei contributi da lui dovuti, è punito con ammenda non inferiore a lire dieci, nè superiore a lire trecento, e con la esclusione, da uno a tre mesi, da ogni compartecipazione al fondo comune, fermo l'obbligo di versare i detti contributi, oltre le spese cui avrà dato occasione per l'omesso o ritardato versamento.

L'applicazione delle pene suindicate è pronunciata dal Consiglio notarile, sentito il notaro nelle sue giustificazioni, e salvo a questo, entro cinque giorni dalla notificazione della deliberazione consiliare, il reclamo al tribunale civile del luogo ove ha sede il Consiglio notarile, e che deciderà in Camera di consiglio.

Il tesoriere del Consiglio notarile riscuote i contributi, le ammende e le spese nei modi indicati con l'articolo 94 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 5.

Nel primo giorno di ogni mese il Consiglio notarile provvede alla ripartizione del fondo comune.

All'uopo determina l'ammontare degli assegni mensili da prelevare in favore dei notari richiamati alle armi e non provvisti di coadiutore.

Questi assegni non potranno in ogni caso eccedere rispettivamente le somme di lire 90, 120, 150 e 200 in corrispondenza della misura della cauzione prestata a norma dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Se il notaro richiamato alle armi sia in esercizio da meno di dieci anni, l'assegno determinato a suo favore nel modo anzidetto potrà essere diminuito di un terzo.

Se il notaro richiamato alle armi sia morto in guerra, o in conseguenza della guerra, l'assegno sarà corrisposto alla vedova ed agli orfani, e, in loro mancanza, ai genitori.

Quanto avanza dal fondo comune, prelevati gli assegni anzidetti, dovrà essere ripartito fra tutti i notari iscritti nel ruolo e nell'effettivo esercizio dell'ufficio, in parti eguali.

Art. 6.

Qualora il Consiglio notarile sia disciolto, il magistrato che ne esercita le funzioni ai termini dell'art. 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dovrà provvedere anche all'esecuzione di quanto dispone il presente decreto e per tale titolo potrà essergli assegnata, in occasione dello scioglimento del Consiglio notarile, una indennità da prelevare dal fondo comune.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, e fino a sei mesi dalla pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 882 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 17 del regolamento speciale per il personale delle Ricevitorie postali-telegrafiche e per gli agenti rurali, approvato con R. decreto in data 22 dicembre 1910, n. 936, e modificato coi Regi decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317 e 8 novembre 1914, n. 1273;

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 687;

Visto il Nostro decreto in data 6 aprile 1916, n. 540;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella liquidazione triennale delle retribuzioni dei ricevitori postali-telegrafici, da effettuarsi il 1° luglio 1917, sono mantenute le norme che servirono di base alla liquidazione triennale precedente, senza però tener

conto, per questa volta, del termine stabilito, per la pubblicazione della tabella, dall'art. 17 del regolamento speciale sopra accennato.

Art. 2.

Ove ai ricevitori risulti spettare, in base ai coefficienti della tabella di cui all'articolo precedente, un aumento di retribuzione sproporzionato all'incremento normale degli uffici e dovuto quindi a maggior lavoro derivante dallo stato di guerra, cioè a cause transitorie, l'aumento stesso non potrà eccedere il 30 0{0 della retribuzione attuale.

Per la stessa ragione, e sempre limitatamente al triennio 1917-920, nessuna riduzione potrà essere apportata alla retribuzione di cui godono attualmente i titolari delle ricevitorie, rispettando sempre gli attuali minimi di retribuzione fissati dall'art. 18 del regolamento speciale già citato e gli aumenti stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 687.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — FERA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 15 marzo 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Portoferraio (Livorno).

ALTEZZA!

L'Amministrazione comunale di Portoferraio, sorta dalle elezioni generali del 1914, si abbandonò dal suo inizio ad atti illegali e partigiani, provocando gravi ripercussioni nell'ordine pubblico.

Dispostasi dal prefetto un'inchiesta, furono accertate gravi irregolarità e manchevolezze.

Ma poichè nel frattempo erano avvenute le dimissioni del prosindaco in seguito alla sua condanna nel processo di diffamazione intentato contro di lui dagli amministratori della Società assuntrice degli alti forni, e la direzione del Comune passò in altre mani, si soprassedette da ogni provvedimento.

Resasi, però, poco appresso necessaria una seconda inchiesta fu accertato che i deplorati sistemi non erano stati abbandonati; che l'amministrazione continuava a subordinare la ragione amministrativa alla ragione di parte; che erano stati colpiti o si continuavano a colpire gli avversari con atti partigiani, mentre si favorivano indebitamente gli elettori amici anche mediante ingiustificata diminuzione del prezzo di affitto degli immobili urbani di proprietà del Comune.

Ostacolato, con ogni mezzo, il corso d'un procedimento disciplinare già iniziato contro il segretario comunale, lasciando questo sotto il peso di gravi addebiti, con evidente discredito per il prestigio dell'ufficio, furono con costante ostinazione trascurati gli inviti, le disposizioni e le decretazioni dell'autorità governativa, in ogni ordine di affari, non escluso quello relativo alla erezione in ente morale del locale ospedale, che fu sempre dall'Amministrazione ritardata con danno della pubblica beneficenza.

Trascurata l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge per l'esecuzione di opere pubbliche e per la somministrazione di forniture, essendo generalmente adottato il sistema della gestione in economia o della trattativa privata, anche quando la spesa superava le 500 lire, e nonostante l'annullamento delle relative deliberazioni da parte del prefetto; furono, inoltre, eseguite varie di quelle opere, senza perizia preventiva e senza fondi in bilancio, regolarizzando poi, a cose fatte, la spesa.

Tale complesso di cose che le giustificazioni degli amministratori non riuscirono nè a smentire, nè ad attenuare, ha gettato il discredito nell'Amministrazione e le ha tolto ogni prestigio di fronte alla cittadinanza, mentre incombono sul Comune gravi problemi che urge affrontare e risolvere.

Risulta, di fatti, che il Comune trovasi in grave imbarazzo finanziario, reso ancora più acuto, oltre che dalle numerose spese voluttuarie, dalla insipienza dell'amministrazione nel regolare il servizio di cassa e da atti e provvedimenti inconsulti che hanno creato al Comune vertenze e ostilità e gli hanno fatto venir meno alcuni importanti cespiti di entrata, mentre gli hanno chiusa la via ad ottenere dai creditori le opportune dilazioni, che potrebbero dar modo all'amministrazione di superare il difficile momento attuale, senza dover ricorrere ad uno inopportuno inasprimento della sovrimposta.

E poichè l'attività dell'Amministrazione si è addimostrata negativa e dissolvente anche per ciò che riguarda l'organizzazione dell'assistenza civile, e la disciplina del mercato che trovò un ostacolo nei vincoli elettorali, onde gli amministratori sono legati ai piccoli esercenti del luogo, si ritiene indispensabile anche per motivi d'ordine pubblico, sentito il parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del giorno 6 corrente, sciogliere il Consiglio comunale. A ciò provvede lo schema di decreto chi mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Portoferraio, in provincia di Livorno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Giovan Battista Saladino è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

***Relazione** di S. E. **il** ministro segretario di Stato per **gli** affari **dell'interno,** a* **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 26 marzo 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sassari.*

ALTEZZA!

In seguito a pubbliche manifestazioni provocate dal grave malcontento diffuso fra la popolazione dalla deplorevole oscitanza dimostrata dall'Amministrazione comunale di Sassari nel provvedare ai servizi annonari e nell'assicurare alla città una sufficiente scorta di generi alimentari di prima necessità, la Giunta e dieci consiglieri rinunciavano alla carica, ponendo così il Consiglio, già mancante di altri nove membri per morti e precedenti dimissioni, nella assoluta impossibilità di funzionare.

L'abbandono dell'Amministrazione da parte della rappresentanza elettiva, che cercò di sottrarsi in tal modo alla grave situazione della quale risaliva ad essa la maggiore responsabilità, costrinse il prefetto ad affidare provvisoriamente la gestione del Comune ad un commissario prefettizio.

Dati i limitati poteri di cui questo dispone, tale provvedimento però non si ravvisa sufficiente per fronteggiare le impellenti necessità che incombono sul Comune e che, mantenendo vivo il fermento della cittadinanza, potrebbe dar luogo a fatti che urge prevenire ed evitare. Gravi ed evidenti ragioni di ordine pubblico rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma augusta di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua **Maestà**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sassari è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Domenico Teodorani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 15 aprile 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale** di Ascoli Satriano (Foggia).*

ALTEZZA!

Per un insanabile dissidio sorto fra il sindaco di Ascoli Satriano ed il Consiglio comunale, quattordici consiglieri, fra cui tutti gli assessori in carica, rassegnarono, nello agosto dello scorso anno, le dimissioni.

Essendo riusciti infruttuosi i tentativi fatti per comporre la crisi, il prefetto dovette provvedere, con un suo commissario, alla provvisoria gestione del Comune.

Non essendo possibile nelle attuali circostanze procedere alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza, e, di fronte alle gravi irregolarità e manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei servizi, essendo insufficienti i poteri del commissario prefettizio per provvedere alla sistemazione dell'ezienda, è necessario, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 3 aprile corrente, sciogliere il Consiglio comunale ed affidare la gestione straordinaria del Comune ad un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio, 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Miranda dott. Luigi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 15 aprile 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di** Campobello di **Mazzara** (Trapani).*

ALTEZZA!

Per insanabili dissidi sorti in seno al Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, il sindaco e dodici consiglieri hanno rassegnate le dimissioni. Trovandosi intanto altri consiglieri sotto le armi, la Amministrazione comunale è nella impossibilità di funzionare, tanto che il prefetto ha dovuto provvedere con un commissario alla provvisoria gestione del Comune.

Non essendo possibile nelle attuali circostanze provvedere alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza, e di fronte alle gravi irregolarità e manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei servizi, è necessario, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 10 aprile 1917, sciogliere il Consiglio comunale ed affidare la gestione straordinaria del Comune a un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Annibale Fergola è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

IL MINISTRO

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 784, concernente provvedimenti a favore della marina libera;

Visto l'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato col R. decreto 28 giugno 1914, n. 690;

Vista la liquidazione dei compensi di navigazione guadagnati dalle navi mercantili nazionali nell'esercizio 1915-916 limitatamente al periodo 1° luglio 1915-15 gennaio 1916 per effetto del decreto Luogotenenziale n. 581 dell'11 maggio 1916 che sospende l'efficacia della legge;

Decreta:

Il compenso di navigazione spettante alle navi sopraindicate per il periodo 1° luglio 1915-15 gennaio 1916 è stabilito nella misura di L. 2,50 per ogni 100 di valore di ciascuna nave concorrente al compenso e per 160 giorni di navigazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 aprile 1917.

ARLOTTA.

IL MINISTRO

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile;

Vista la liquidazione dei premi di navigazione guadagnati dalle navi mercantili nazionali nell'esercizio 1915-916 limitatamente al periodo 1° luglio 1915-15 gennaio 1916 per effetto del decreto Luogotenenziale n. 581 dell'11 maggio 1916 che sospende l'efficacia della legge.

Decreta:

Il premio di navigazione spettante alle navi sopraindicate per i viaggi compiuti durante il periodo 1° luglio 1915-15 gennaio 1916 è stabilito per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso nella misura seguente:

L. 0,45 per i piroscafi;

L. 0,30 per i velieri che al 31 dicembre 1900 godevano di un premio di navigazione superiore a quello stabilito dalla legge 16 maggio 1901, n. 176.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 aprile 1917.

ARLOTTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico.

Smarrimenti di ricevuta

(3ª pubblicazione).

La signora Alloggi Annunciata fu Carlo, vedova di Castelnuovo Luigi, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 685 statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, in data 19 marzo 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna del Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 16 maggio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Ricci Alfredo fu Eutichio ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 6311, mod. 1 C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Napoli, in data 10 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di N. 6 cartelle della rendita complessiva di L. 297,50 consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 19 maggio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Sciamoggia Raffaele fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 645, mod. 1 C. D. di posizione, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Firenze, in data 19 gennaio 1917 in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 7 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 21 maggio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e di quello Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Alloggi Annunciata fu Carlo vedova di Castelnuovo Luigi, Ricci Alfredo fu Eutichio, Sciamoggia Raffaele fu Pietro, Castelli Luigi fu Ambrogio, Rito Eugenio fu Paolo, Settegrani Giuseppe fu Agostino, Ferlosio Romolo, Diorio Agostino e Remiddi Augusto fu Felice, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei **certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 giugno 1917, in L. 132,78.**

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane **nella settimana dal giorno 11 al giorno 17 giugno 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 132,78.**

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 9 giugno 1917, da valere per il giorno 11 giugno 1917:

Franchi	122 87 1[2	Dollari	7 03
Lire sterline	33 49 1[2	Pesos carta	3 07
Franchi svizzeri	139 82 1[2	Lire oro	Inquotato

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *9 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 746)

Nella zona di Gorizia la notte sull'8 l'avversario tentò di attaccare le nostre posizioni sul Vodice e quelle tra Sober e Vertoiba, a sud di Monte San Marco, dopo di averle intensamente bombardate. Venne prontamemte respinto con perdite e lasciò in nostra mano qualche prigioniero.

Una intensa azione di fuoco iniziata nel pomeriggio di ieri contro le nostre posizioni tra Salcano e le alture di Tivoli, venne energicamente soffocata dalle nostre artiglierie. Anche sul Carso si ebbero vivaci azioni di artiglieria. Sulla rimanente fronte l'attività si mantenne normale. Nel pomeriggio dell'8 un velivolo nemico in ricognizione sulle nostre posizioni dall'alta Valfurva (Valtellina) fu abbattuto sulla Vedretta di Cedeo dai tiri delle nostre mitragliatrici.

Cadorna.

Comando supremo, *10 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 747).

Su tutta la fronte l'attività da entrambe le parti si limitò ieri ad azioni di artiglieria. La nostra con efficaci tiri disperse convogli nemici in Valle d'Adige, in Valle di Terragnolo e sulla rotabile da Santa Lucia di Tolmino a Chiapovano. Sul Carso nostre pattuglie in ricognizione riportarono dieci prigionieri.

Cadorna.

BERNA, 8. — Ufficialmente si annuncia da Vienna che nella notte sul 4 una silurante austriaca fu silurata nell'Adriatico settentrionale da un sommergibile italiano. Essa affondò, ma l'equipaggio fu tratto per la massima parte in salvo.

GIANINA, 9. — Gianina è stata occupata dalle truppe italiane senza incidenti. Popolazione della città e campagne perfettamente tranquille.

Settori esteri.

Un'altra prova della tenace intenzione tedesca di contrarre ad ogni costo una pace separata con la Russia è data oggi da telegrammi da Pietrogrado. Secondo questi telegrammi, dopo che il generale Dragomiroff ebbe rinviato sommariamente i parlamentari militari tedeschi, il comandante in capo tedesco sul fronte occidentale inviò un radiotelegramma a tutte le forze russe, proponendo un armistizio separato, col quale suggeriva che si sarebbe potuto mettere fine alle operazioni militari russo-tedesche senza che la Russia abbandonasse i suoi alleati.

Il radiotelegramma, dopo d'avere indicato gli scopi per i quali i nemici della Germania combatterebbero, cercava d'intimorire i russi dichiarando che la Germania è pur sempre capace di proseguire la lotta su tutti i fronti e che se le potenze centrali saranno costrette a continuare la guerra, con le nuove spese militari necessarie, allora i loro scopi militari diventeranno inevitabilmente più estesi.

È superfluo dire che anche quest'ultimo tentativo nemico non ha fatto breccia in Russia, soprattutto dopo i rovesci subiti dai tedeschi prima in Piccardia e in Champagne e poi nelle Fiandre, ove, nonostante la decantata capacità militare, non riescono più a contenere la pressione anglo-francese.

Che gli eserciti russi si mantengano ancora abbastanza in efficienza, in ispecie su taluni punti del settore orientale, si ha nel fatto che ier l'altro a nord-est di Rafalovka, nei Carpazi boscosi, due loro riparti di ricognizione hanno potuto impegnare un vivace combattimento col nemico, riportandone vantaggi apprezzabili.

In Fiandra i tedeschi si ostinano inutilmente contro le nuove posizioni inglesi sulla cresta di Messines. Anche in Piccardia e in Champagne essi sferrano continui contrattacchi contro le linee francesi a nord-est di Prunay, sul Chemin des Dames, e sulle due rive della Mosa, non riuscendo che a subire altre perdite sanguinosissime.

Dalla Macedonia e dalla Rumenia non sono segnalati combattimenti importanti. In Mesopotamia, nel settore caucasico e in Palestina la situazione militare si mantiene invariata.

Secondo un telegramma dell'Ammiragliato inglese, i tedeschi avrebbero sgombrato il porto di Ostenda dalle navi mercantili e da guerra.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 9. — Un comunicato del grande stato maggiore, in data di oggi, dice: Fronte occidentale. Nei Carpazi, a nord-ovest di Rafalovka, due nostri riparti di ricognizione comandati dal tenente Mokrzitski e dal sottotenente Braghine, avendo forzato i reticolati di filo di ferro dentato, attaccarono gli austriaci e li sloggiarono dalle loro trincee, catturando undici uomini e trafiggendo alla baionetta i rimanenti. — Fronti romeno e del Caucaso. Nessun cambiamento.

I nostri aviatori capitani di cavalleria Kozakow e Archeiew abbatterono un aeroplano nemico, che cadde nella regione di Kozow, incendiandosi; catturammo gli aviatori.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Durante la notte azioni di artiglieria brevi e violente su vari punti del fronte, specie nella regione Craonne-Chevreux. Ricognizioni nemiche tentarono di avvicinarsi alle nostre linee verso il « Monument » di Hurtebise, a nord-est di Prunay e sulle due rive della Mosa, al Mort Homme e al bosco di Caurières. Questi tentativi non ebbero alcun risultato. Da parte nostra eseguimmo un colpo di mano sulla riva sinistra della Mosella, nella regione della ferrovia di Thiaucourt. Nostri distaccamenti penetrando nelle trincee avversarie in parecchi punti inflissero gravi perdite al nemico, distrussero ricoveri e ricondussero una ventina di prigionieri.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: In Belgio una viva azione della nostra artiglieria effettuata nel settore di Nieuport-les-Bains ha cagionato danni importanti alle trincee tedesche. Sul Chemin des Dames riparti nemici che avevano preso piede stamane mediante un colpo di mano in un piccolo saliente della nostra linea ad ovest di Cerny sono stati immediatamente respinti. Quindici prigionieri, tra cui un ufficiale, sono caduti nelle nostre mani. Nessun avvenimento da segnalare sul resto del fronte

Nel periodo dal 1° al 7 corrente la nostra aviazione ha impegnato numerosi combattimenti ed abbattuto ventuno aeroplani nemici, la cui caduta è stata constatata, e due palloni frenati che sono caduti in fiamme.

LONDRA, 10. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data de pomeriggio, dice: Guadagnammo ancora terreno nella notte in numerosi punti del nostro fronte di battaglia a sud di Ypres. Facemmo riuscite incursioni nella notte a sud-est di Epehy, a sud di Armentières ed a nord-est di Ypres: prendemmo 17 prigionieri. Alcuni gruppi nemici che fecero incursioni furono respinti ad est di Leverguier ed a sud-ovest di La Bassée.

LONDRA, 10. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera dice: Quantunque il nemico non abbia fatto alcun nuovo contrattacco a sud di Ypres la sua artiglieria è stata sempre attiva in questa regione. Abbiamo effettuato incursioni durante la giornata a sud del fiume Souchez. L'artiglieria nemica è stata attiva nella regione di Fontaine-les-Croisilles.

Sei aeroplani tedeschi sono stati ieri abbattuti in combattimenti aerei. Tre altri sono stati costretti ad atterrare con danni. Mancano tre nostri apparecchi.

PARIGI, 10. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 9 corr. dice: Azioni di artiglieria abbastanza vive specialmente sulla riva destra del Vardar e sul fronte serbo. L'aviazione è stata attiva da una parte e dall'altra. Vi sono stati parecchi combattimenti aerei sul fronte italiano. Velivoli britannici hanno bombardato Sevjah a nord-ovest di Serres.

LONDRA, 11. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice: Il vice ammiraglio comandante la piazza di Dover annuncia che l'ultima

ricognizione effettuata ad Ostenda ha dimostrato che tutti i bastimenti di grosso tonnellaggio sono stati portati via da quel porto. I due cacciatorpediniere tedeschi, che ultimamente si annunziò erano stati rimorchiati a Zeebrugge, sono probabilmente quelli danneggiati durante il bombardamento e che sono stati tolti dal bacino. Il porto di Ostenda ha ora un aspetto deserto.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe Ereditario ha assistito ieri ad una festa dell'educatorio Giacomo Medici, in Trastevere, per solennizzare il secondo anniversario della fondazione di un asilo scuola per i figli dei richiamati di quel rione, annesso all'ospizio di San Michele. Il giovane Principe, festeggiatissimo, presenziò poscia allo scoprimento di una lapide ricordante la visita fatta all'ospizio dai suoi Augusti genitori, poco innanzi alla dichiarazione della guerra.

Nel pomeriggio S. A. R. assistette, a Villa Umberto, al saggio annuale di ginnastica degli alunni del corso popolare nelle scuole elementari comunali. Al saggio, molto bene riuscito, presero parte circa cinquemila alunni.

Acclamazioni entusiastiche salutarono l'intervento del Principe Ereditario.

La Missione italiana agli Stati Uniti. — Si ha da Washington, 9: La Missione Italiana ha tenuto oggi le sue conferenze finali ed ha espresso la sua soddisfazione per l'accoglienza ricevuta agli Stati Uniti.

Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. — Ieri S. E. Ruffini ha inaugurato i lavori della sezione estiva del Consiglio, presenti tutti i consiglieri e il vice presidente, senatore Dini.

Salutati i membri del Consiglio e ricordato il compianto prof. Gaetano Rummo, S. E. accennò alle molte occupazioni e preoccupazioni aggravatesi sulle funzioni del Consiglio, ai molteplici provvedimenti presi, alle leggi votate. Rilevate le ragioni che nell'attuale periodo di guerra non permisero profonde innovazioni nei vigenti ordinamenti scolastici, il ministro trattò specialmente di quelli della medicina in relazione al problema sanitario imposto dalla guerra. Pose inoltre in rilievo la necessità di abbinare semprepiù la scienza e la scuola per una funzione più pratica ed efficace al paese. L'onorevole ministro parlò della questione dell'alta cultura e dei provvedimenti dati per essa e anche di quelli adottati, d'accordo col ministro dell'industria e commercio, per intensificare l'istruzione professionale, diffondendosi sulla necessità di una scuola popolare per impartire una istruzione preparatoria e umanistica a quelli che saranno un giorno lavoratori del tornio, delle pile, delle macchine.

Generali approvazioni accolsero le proposte del ministro, che tra calorosi applausi chiuse il discorso elevando un inno alla memoria di tutti quegli eroici giovani, che plasmati nelle nostre scuole, hanno saputo far rifulgere così brillantemente nella presente guerra tutto il valore e l'ardire della nostra razza e che nel conflitto mondiale hanno reso la nostra patria più grande e ammirata agli occhi delle altre nazioni.

Rispose al ministro l'on. vice presidente senatore Dini, ringraziando ed associandosi al saluto fervido rivolto alla gioventù che, disertate le scuole, combatte per la maggior grandezza della patria nostra.

Smentita. — Il Ministero delle finanze comunica: « Alcuni giornali hanno pubblicata la notizia di una prossima tassa di lire venti sulla fattura di ogni abito.

« La notizia è destituita di qualsiasi fondamento ».

Per le famiglie dei militari. — Il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari ha esteso a favore delle famiglie non indigenti di militari di truppa che si rechino a visitare i loro congiunti negli ospedali del Regno o ad assistere alle esequie di quelli morti, le stesse facilitazioni di viaggio accordate alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo, cioè l'applicazione della tariffa differenziale *C*. Tale concessione, anche in questo caso, è limitata a favore di due persone soltanto della famiglia del militare e per ottenerla è necessario presentare la richiesta mod. *D* ed essere in possesso della prescritta tessera di riconoscimento e dell'invito in originale ricevuto dall'autorità medico-militare (o dal direttore dell'ospedale civile, se su questo non abbiano comunque ingerenza autorità sanitarie militari), richiedente la visita del congiunto.

Nulla è mutato per quanto riguarda i viaggi dei parenti poveri dei militari di truppa, i quali parenti, ai sensi delle disposizioni in vigore, continuano ad aver diritto al viaggio gratuito su presentazione delle richieste mod. *B* di color rosa.

Per la morte del senatore Cadolini. — Innumerevoli telegrammi sono pervenuti alla famiglia; tra i quali notevoli quelli di S. M. la Regina Madre, del presidente del Consiglio, dei presidenti del Senato e della Camera dei deputati, dei ministri Morrone, Sacchi, Raineri, Carcano, del sottosegretario di Stato generale Alfieri, dell'on. Luzzatti, del principe Colonna.

I funerali celebrati stamane sono stati degni dell'illustre e venerando patriotta.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

MADRID, 10. — Il Re ha offerto all'ex-presidente del Consiglio Garcia Prieto di ricostituire il Gabinetto. Garcia Prieto, uscendo dal Palazzo ha dichiarato di avere ringraziato il Sovrano della prova di fiducia datagli, ma di avere declinato l'onore di costituire il nuovo Gabinetto. Ha soggiunto che Dato è stato chiamato a Palazzo reale.

Dato, uscendo dal Palazzo reale, ha dichiarato che ha accettato l'offerta di costituire il nuovo Gabinetto riservandosi di presentare entro domani a mezzogiorno la lista del nuovo Ministero.

PIETROGRADO, 10. — Il Consiglio dei delegati operai e militari di Cronstadt ha inviato al Governo provvisorio la seguente dichiarazione: Le risposte votate nella seduta del 6 giugno in seguito alle domande dei ministri Tzeretelli e Skobeleff non sono nè spiegazioni nè decisioni, ma soltanto risposte a domande poste dai ministri al Comitato esecutivo e null'alro. Il Consiglio dei delegati operai e militari mantiene il punto di vista emesso nella decisione del 29 maggio e gli schiarimenti relativi del 3 giugno, riconoscendo il Consiglio dei delegati operai e militari locale come unica autorità a Cronstadt.

In seguito a questa dichiarazione il Governo provvisorio ha ritenuto all'unanimità indispensabile di prendere le misure più radicali per liquidare l'affare di Cronstadt e a questo scopo ha deciso di pubblicare una comunicazione, per informare i cittadini di Cronstadt che tutti gli ordini emanati dal Governo debbono essere da essi eseguiti immancabilmente e che nello stesso tempo il Governo ordina al comandante della flotta del Baltico di far partire tutte le navi-scuola di Cronstadt per Bjorke e Transsund, per le manovre di estate. Il Governo provvisorio ha approvato un progetto di legge presentato dal ministro della giustizia contro le diserzioni.

La Commissione che elabora la legge relativa all'Assemblea costituente ha fissato a diciotto anni l'età minima pei votanti, considerando che, poichè i giovani di diciotto anni adesso difendono la patria, hanno diritto di partecipare alla vita politica del paese.

PARIGI, 10. — La Legazione del Salvador comunica che, in seguito al terremoto, si contano quaranta morti ed un centinaio di feriti nei villaggi di Armeneia e Quesaltepeque. Nessuna vittima nella capitale. I danni materiali sono valutati a parecchi milioni di pesos.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.